

REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DI REVISIONE COSTITUZIONALE ARTICOLO 138 COSTITUZIONE

Proposta di legge costituzionale A.C. 1585- B cost.
*«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione
in materia di riduzione del numero dei parlamentari».*

VADEMECUM



DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Direttrice: Aurelia Jannelli

SETTORE STUDI, DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE

OSSERVATORIO ELETTORALE

Responsabile : Silvia Salvai

Redazione a cura di Gian Piero Valenti

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino

tel. 011/5757375

http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale

e-mail: osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it

Febbraio 2020

Vademecum referendum costituzionale 29 marzo 2020

Testo del quesito referendario

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?».

Le operazioni di voto si svolgeranno **domenica 29 marzo 2020, dalle ore 7 alle ore 23**, mentre le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l'accertamento del numero dei votanti¹.

Chi ha diritto al voto

Possono esercitare il diritto di voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno della votazione.

Tranne che per le eccezioni espressamente previste dalla legge (scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ricoverati presso ospedali e case di cura, forze dell'ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale presso cui è iscritto.

¹ Cfr. L. 147/2013, art. 1 comma 399 : A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedì» è sostituita dalla seguente: «lunedì»; all'articolo 5, primo comma, lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole: «martedì successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite dalle seguenti: «lunedì successivo, con inizio alle ore 14»; all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedì» sono sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedì» e, alla medesima lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedì».

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (Costituzione, art. 48, comma 4).

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo (D.P.R. 223/1967, art. 2)

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene (L. 352/1957, art. 20, co. 3).

Documenti necessari per votare

In seguito all'entrata in vigore del D.P.R. 299/2000 e successive modificazioni, è stata istituita la “**tessera elettorale**” personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma dell'articolo 13 della legge 120/1999.

Tale tessera va esibita presso la sezione elettorale unitamente ad un documento di identità.

Chi non avesse ricevuto o avesse smarrito la tessera elettorale dovrà rivolgersi all'ufficio elettorale del proprio comune per il ritiro del documento o richiederne il duplicato; gli uffici elettorali comunali saranno aperti al pubblico anche nel giorno della votazione, con lo stesso orario dei seggi.

Le principali scadenze referendarie

Da mercoledì 29 gennaio a domenica 29 marzo 2020

(dalla data di convocazione dei comizi referendari e fino a tutto alla chiusura delle operazioni di voto)

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(L. 28/2000 art.9)

Da mercoledì 29 gennaio a venerdì 27 marzo 2020

(dalla data di convocazione dei comizi referendari e fino a tutto il penultimo giorno prima della data del referendum)

- Gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, co. 1)
- Sono ammesse solo determinate forme di messaggio politico elettorale e sono le seguenti:
annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi, pubblicazioni (~~destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati, e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati.~~)
(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, co. 2)
- La comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, (~~presentazioni in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche~~).
(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, co. 1)
- La trasmissione dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sui mezzi radiotelevisivi è ammessa esclusivamente secondo le forme di cui all'art. 4 della L. 28/2000.
(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4)
- I comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione (~~elettorale~~) in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
(L. 10 dicembre 1993 n. 515 art. 19, co. 1)

Giovedì 13 febbraio 2020

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura dei Sindaci ovvero dei Commissari straordinari, all'albo pretorio online e affissione in altri luoghi pubblici del manifesto, a firma del sindaco (o altro organo di vertice del comune), con il quale viene dato avviso agli elettori della

convocazione dei comizi per il referendum nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.

Entro venerdì 28 febbraio 2020

(entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione)

Obbligo per i Responsabili degli Uffici Elettorali di apportare alle liste elettorali le variazioni concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.

(D.P.R. 223/1967 art. 32, co. 4)

Entro sabato 14 marzo 2020

(entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione)

Termine per la cancellazione dalle liste elettorali dei nomi degli elettori deceduti.

(D.P.R. 223/1967 art. 32, co. 4)

Entro domenica 8 marzo 2020

Costituzione, presso il tribunale nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, dell'Ufficio elettorale composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale.

(L. 352/1970 art. 21)

Da martedì 25 a venerdì 28 febbraio 2020

(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nell'articolo 2.

(L. 212/1956 art. 2 co.1 e co.5)

Venerdì 28 febbraio 2020

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o

il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. La violazione di tali prescrizioni è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

(L. 212/1956 art.6 co. 1)

Da sabato 14 a domenica 29 marzo 2020

(dal 15° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito ~~delle elezioni~~ *del referendum* e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(L. 28/2000 art. 8, co. 1)

Da venerdì 27 a domenica 29 marzo 2020

(dal 2° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 18, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro.

(L.147/2013 art. 1 co. 400 lett. g))

Sabato 28 marzo 2020

(nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni)

Scatta il silenzio elettorale. Divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)

Domenica 29 marzo 2020 (giorno della votazione)

Il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione. Le operazioni di voto proseguono sino alle 23.00, ora di chiusura dei seggi. Gli elettori che a tale ora si trovano nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine. Le operazioni preliminari e quelle dello scrutinio delle schede devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 46, co. 3, 64 co.1, art. 73)

Il contenuto della proposta

L'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, con ordinanza depositata il 23 gennaio 2020, previa dichiarazione di legittimità e conformità del quesito all'art. 138 Costituzione e alla legge 25 maggio 1970 n. 352, ha ammesso la richiesta di referendum sul testo di legge costituzionale recante "**Modifiche degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari**", sorretta dalla firma di 71 Senatori, un quinto dei membri del Senato, così come previsto dal dettato costituzionale.

L'8 ottobre 2019 l'assemblea della Camera aveva approvato tale proposta di legge costituzionale già approvata in seconda deliberazione dal Senato, che riduceva il numero, come previsto in Costituzione, a **400** deputati e **200** senatori elettivi.

Qui di seguito il testo della proposta, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 2019.

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE

*Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «**Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari**».*

Avvertenza:

Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nella seduta dell'8 ottobre 2019.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1.

(Numero dei deputati)

1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni;

- a) al secondo comma, la parola: « seicentotrenta » e' sostituita dalla seguente: « quattrocento » e la parola: « dodici » e' sostituita dalla seguente: « otto »;*
- b) al quarto comma, la parola: « seicentodiciotto » e' sostituita dalla seguente: « trecentonovantadue ».*

Art. 2.

(Numero dei senatori)

1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo comma, la parola: « trecentoquindici » e' sostituita dalla seguente: « duecento » e la parola: « sei » e' sostituita dalla seguente: « quattro »;*
- b) al terzo comma, dopo la parola: « Regione » sono inserite le seguenti: « o Provincia autonoma » e la parola: « sette » e' sostituita dalla seguente: « tre »;*
- c) il quarto comma e' sostituito dal seguente: « La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti ».*

Art. 3.

(Senatori a vita)

1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Repubblica puo' nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non puo' in alcun caso essere superiore a cinque ».

Art. 4.

(Decorrenza delle disposizioni)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla

data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore. (vedasi tabella comparativa pag.16)

Il Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2020 ha convenuto sulla data del **29 marzo 2020** per l'indizione, con decreto del Presidente della Repubblica, del referendum popolare, previsto dall'articolo 138 della Costituzione, sul testo di legge costituzionale.

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto del 28 gennaio 2020, ha indetto il referendum popolare confermativo avente il seguente quesito:

“«Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari", approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 240 del 12 ottobre 2019?»».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di **domenica 29 marzo 2020**.

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2019 è stato pubblicato il testo della legge costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari: da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi.

Sono, a tal fine, modificati gli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

Il testo venne approvato dal Senato, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta dell'11 luglio 2019 e, successivamente, dalla Camera dei deputati, in seconda votazione nella seduta dell'otto ottobre 2019, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Secondo il disposto dell'art. 138 della Costituzione, le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Tale evenienza non si è verificata.

L'articolo 1 modifica l'articolo 56 della Costituzione e regola la composizione numerica della Camera prevista in 630 deputati, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

In base alla proposta di riforma il numero complessivo dei suoi membri scende da 630 a 400, mentre il numero degli eletti nella circoscrizione Estero passa da 12 a 8.

L'articolo 2 interviene, oltre che sulla determinazione del numero complessivo dei componenti del Senato, che passerebbe da 315 a 200, mentre gli eletti nella circoscrizione Estero da 6 a 4, anche sulla previsione costituzionale dell'art. 57, terzo comma, relativa al numero minimo di senatori per ciascuna Regione.

La riduzione del numero complessivo ha per logica conseguenza anche la riduzione del numero minimo di senatori eletti per Regione; infatti, rispetto al testo attualmente vigente, si stabilisce che, anziché sette, il numero minimo di senatori elettivi per ciascuna Regione o Provincia Autonoma sia pari a **tre**, mentre resta immutata la rappresentanza senatoriale del Molise (due senatori) e della Valle d'Aosta (un senatore).

Con l'articolo 3 viene novellato il secondo comma dell'articolo 59 Costituzione, fissando a **cinque** il numero massimo di senatori a vita per alti meriti di nomina presidenziale; con questa modifica il Legislatore intende dirimere definitivamente le questioni interpretative che nel tempo si sono poste circa il significato del secondo comma dell'articolo 59: se non possano esservi più di 5 senatori a vita o se ciascun Presidente della Repubblica nell'arco del settennato potesse nominarne 5.

Non sono peraltro apportate novità alla vigente previsione costituzionale circa gli ex Presidenti della Repubblica senatori di diritto a vita.

L'art. 4 dispone infine che "*le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come modificati dagli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere*

successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore".

Per ciascuno dei due rami del Parlamento, la riduzione così prevista è pari al 36,5 % degli attuali componenti elettivi.

Richiamando il dato sulla popolazione italiana pubblicato da Eurostat², il rapporto abitanti/deputato passerebbe, dopo l'approvazione referendaria della riforma, dagli attuali 96.006 a 151.201 mentre, analogamente, per quanto riguarda i senatori, passerebbe da 188.424 a 302.420.

Considerato che la ripartizione dei seggi tra le Regioni (o le Province autonome) si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti, così come disposto nel quarto comma dell'articolo 57, la distribuzione territoriale dei seggi sarà quella indicata nelle tabelle qui di seguito.

² Eurostat è l'ufficio statistico dell'Unione europea responsabile della pubblicazione di statistiche e di indicatori di qualità a livello europeo per consentire confronti fra paesi e regioni.

SENATO DELLA REPUBBLICA – TABELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI NELLE REGIONI

seggi riparto proporzionale	184								
QUOZIENTE = (Totale popolazione/n° seggi spettanti)	318163,304								
PARTE INTERA DEL QUOZIENTE	318163								
Regioni e Prov. Autonome	Popolaz. cens. 2011	seggi fissi	Popolaz./quoz .	seggi a quozient e intero	resti di ogni Regione- Provinci a	ordin e resti	seggi con maggior i resti	total e seggi	attuali
Piemonte	4.363.916		13,72	13	0,72	7	1	14	22
Valle d'Aosta	126.806	1		0	0,00			1	1
Lombardia	9.704.151		30,50	30	0,50	10	1	31	49
Provincia autonoma BZ	504.643	3			0,00			3	7
Provincia autonoma TN	524.832	3			0,00			3	
Veneto	4.855.904		15,26	15	0,26	12	1	16	24
Friuli-Venezia Giulia	1.220.291		3,84	3	0,84	3	1	4	7
Liguria	1.570.694		4,94	4	0,94	1	1	5	8
Emilia-Romagna	4.342.135		13,65	13	0,65	8	1	14	22
Toscana	3.672.202		11,54	11	0,54	9	1	12	18
Umbria	884.268		2,78	2	0,78	4	1	3	7
Marche	1.541.319		4,84	4	0,84	2	1	5	8
Lazio	5.502.886		17,30	17	0,30	11	1	18	28
Abruzzo	1.307.309		4,11	4	0,11	16	0	4	7
Molise		2					1	2	2
Campania	5.766.810		18,13	18	0,13	15	0	18	29
Puglia	4.052.566		12,74	12	0,74	5	1	13	20
Basilicata		3					1	3	7
Calabria	1.959.050		6,16	6	0,16	13	0	6	10
Sicilia	5.002.904		15,72	15	0,72	6	1	16	25
Sardegna	1.639.362		5,15	5	0,15	14	0	5	8
	58.542.048	12		172				196	309
				seggi residui	12				
ESTERO								4	6
						TOTALE		200	315

CAMERA DEI DEPUTATI - TABELLA RIPARTIZIONE SEGGI NELLE CIRCOSCRIZIONI

seggi riparto proporzionale	392	PARTE INTERA UOZIENTE = (Totale pop./n° seggi spettanti)	151616						
Circoscrizioni	popolazione cens. 2011	Popolaz./quoz.	Seggi quoz. Intero	resti di ogni Regione- Provincia	ordin e resti	seggi redistribuiti	total e seggi	attuali	diff
Piemonte1	2.247.780	14,82548016	14	0,82548016	7	1	15	23	8
Piemonte 2	2.116.136	13,95720768	13	0,957207683	1	1	14	22	8
Lombardia 1	3.805.895	25,10219898	25	0,102198976	26	0	25	40	15
Lombardia 2	2.088.579	13,77545246	13	0,775452459	12	1	14	22	8
Lombardia 3	2.175.099	14,34610463	14	0,346104633	21	0	14	23	9
Lombardia 4	1.634.578	10,78103894	10	0,78103894	11	1	11	17	6
Veneto 1	1.932.447	12,74566668	12	0,745666684	13	1	13	20	7
Veneto 2	2.923.457	19,28198211	19	0,281982113	22	0	19	30	11
Friuli Venezia Giulia	1.220.291	8,048563476	8	0,048563476	28	0	8	13	5
Liguria	1.570.694	10,35968499	10	0,359684994	20	0	10	16	6
Emilia- Romagna	4.342.135	28,63902886	28	0,639028862	15	1	29	45	16
Toscana	3.672.202	24,22041209	24	0,220412094	23	0	24	38	14
Umbria	884.268	5,83228683	5	0,83228683	6	1	6	9	3
Marche	1.541.319	10,16593895	10	0,165938951	24	0	10	16	6
Lazio 1	3.622.611	23,8933292	23	0,8933292	3	1	24	38	14
Lazio 2	1.880.275	12,40156052	12	0,401560521	18	0	12	20	8
Abruzzo	1.307.309	8,622500264	8	0,622500264	16	1	9	14	5
Molise	313.660	2,068779021	2	0,068779021	27	0	2	3	1
Campania 1	3.054.956	20,14929823	20	0,149298227	25	0	20	32	12
Campania 2	2.711.854	17,88633126	17	0,886331258	4	1	18	28	10
Puglia	4.052.566	26,72914468	26	0,729144681	14	1	27	42	15
Basilicata	578.036	3,8125	3	0,8125	9	1	4	6	2
Calabria	1.959.050	12,9211297	12	0,921129696	2	1	13	20	7
Sicilia 1	2.365.463	15,60167133	15	0,601671328	17	0	15	25	10
Sicilia 2	2.637.441	17,39553213	17	0,395532134	19	0	17	27	10
Sardegna	1.639.362	10,81259234	10	0,812592339	8	1	11	17	6
Valle d'Aosta	126.806	0,836362917	0	0,836362917	5	1	1	1	0
Trentino- Alto/Sudtirolo	1.029.475	6,790015566	6	0,790015566	10	1	7	11	4
Totale nazionale	59.433.744		376			16	392	618	226
			seggi residui	16					
CIRC. ESTERO							8	12	4
						totale	400	630	230

Effetti e decorrenza della riduzione del numero dei parlamentari sul sistema elettorale

Il sistema elettorale, con riferimento alle norme introdotte dalla legge 165/2017 e dal d.lgs.189/2017 e in base alle quali sono stati rinnovati i due rami del Parlamento nelle elezioni del 4 marzo 2018, prevedeva rispettivamente per la Camera 232 collegi uninominali e 63 plurinominali, per il Senato 116 uninominali e 33 plurinominali.

Il Legislatore è intervenuto sulla materia con la legge **27/5/2019 n. 51** *“Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari”* con modifiche al Testo unico per l’elezione della Camera dei deputati (D.P.R. 361/1957) e al Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica (D.lgs. 533/1993) definendo un criterio per la quantificazione del numero dei collegi, cioè sostituendo la quantificazione fissa del loro numero, espressa in numeri naturali cardinali (rispettivamente 231 e 109), con un rapporto percentuale fisso fra collegi e seggi da eleggere: *“nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti un numero di collegi uninominali pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali”*.

Il rapporto frazionario restituisce gli stessi numeri attualmente fissati e consente, **indipendentemente dal numero dei parlamentari**, di individuare comunque quanti seggi sono attribuiti nell’ambito dei collegi uninominali e plurinominali.

Qualora, come nel presente caso, il numero dei parlamentari dovesse variare, questa modifica, conservando le percentuali della quota maggioritaria e di quella proporzionale, consente l’applicabilità del vigente sistema elettorale, di tipo misto, indipendentemente dal numero dei parlamentari previsto in Costituzione, senza modifiche legislative.

La legge 51 del 2019 reca altresì (art.3, comma 1) una **delega**³ al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali da esercitarsi solo qualora sia

³ Legge 51/2019, art. 3 comma 1:” *Qualora, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sia promulgata una legge costituzionale che modifica il numero dei componenti delle Camere di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*”

intervenuta, nel termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge⁴, una proposta di modifica costituzionale volta alla riduzione del numero dei componenti di Senato e Camera, di cui agli articoli 56, secondo comma, e 57, secondo comma, della Costituzione.

Tale delega reca principi e criteri direttivi, declinati nel comma 2 dell'articolo 3, che riproducono i medesimi principi previsti nel D.P.R. 361/1957 e nel D. lgs 533/1993, introdotti dalla legge 165/2017, rinviando, per l'individuazione del numero dei collegi uninominali e plurinominali, ai criteri previsti negli articoli 1 comma 2 dei due testi unici. Il decreto deve essere adottato **entro 60 giorni** dall'entrata in vigore della legge costituzionale che modifica il numero dei parlamentari.

Per l'esercizio della delega l'articolo 3, comma 2, lett. b) della legge 51 richiama i principi e criteri direttivi a suo tempo previsti nell'articolo 3, commi 3,4 e 5 della legge 165/2017 *“Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”*⁵.

L'applicazione dei medesimi principi a seguito della diminuzione del numero dei parlamentari comporterà necessariamente la ridefinizione del perimetro degli attuali collegi uninominali e plurinominali.

Un ulteriore aspetto connesso agli effetti della riduzione dei parlamentari attiene al contenuto dell'articolo 3 della proposta di legge costituzionale che incide sull'articolo 59, secondo comma, della Costituzione, prevedendo espressamente che **il numero di cinque senatori** a vita, nominati per alti meriti dal Presidente della Repubblica, rappresenti il numero massimo riferito alla permanenza in carica dei predetti senatori.

Questo intervento risolve un problema interpretativo relativo al vigente testo dell'articolo 59, ovvero se il numero dei senatori che il Presidente può nominare sia chiuso, per cui non sia mai possibile che vi siano contemporaneamente più di cinque senatori a vita di nomina presidenziale, ovvero se ciascun Presidente della Repubblica possa nominarne

4 La legge 51/2019 venne pubblicata sulla G.U.11 giugno 2019 n. 135

5 Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

cinque e quindi possa sussistere un numero complessivo di senatori a vita superiore a cinque.

L'articolo 3 della proposta di riforma incide solo sul secondo comma dell'articolo 59, resta pertanto in vigore la previsione dei senatori a vita di diritto, salvo rinuncia, ovvero coloro che sono stati Presidenti della Repubblica.

Infine l'articolo 4 della riforma stabilisce che la riduzione del numero dei parlamentari abbia decorrenza dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e comunque non prima che siano decorsi da essa sessanta giorni dall'entrata in vigore

La riduzione del numero dei parlamentari si riflette sulle dimensioni del perimetro degli attuali collegi elettorali, così come individuati nel D.Lgs. 189/2017, di conseguenza una vacatio di sessanta giorni consentirà l'individuazione di nuovi collegi coerenti con la riduzione del numero dei parlamentari.

Testi a fronte degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione

Testo vigente	Testo modificato
Art. 56	Art. 56
<i>La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.</i>	identico
<i>Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</i>	<i>Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</i>
<i>Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età</i>	identico
<i>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</i>	<i>La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per trecentonovantadue e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</i>
Art. 57	Art. 57
<i>Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.</i>	identico
<i>Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</i>	<i>Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.</i>
<i>Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</i>	<i>Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.</i>
<i>La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</i>	<i>La ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.</i>
Art. 59	Art.59
<i>È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica</i>	identico
<i>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.</i>	<i>Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.</i>